



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CIRCOLARE N. 3619/6069



GDAP-0145202-2009

PU-GDAP-1a00-21/04/2009-0145202-2009

Ai Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

LORO SEDI

E p.c.

Al Vice Capo Vicario del Dipartimento

Al Vice Capo del Dipartimento

Ai Direttori Generali

Al Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Ai Direttori degli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento

LORO SEDI

OGGETTO. Nuovo circuito penitenziario per detenuti Alta Sicurezza.

La materia dei circuiti penitenziari, allo stato regolata da diverse circolari, risponde alla necessità di dare attuazione ai contenuti della legge di ordinamento penitenziario n. 354 del 1975, ed obbedisce pertanto a principi di diretta derivazione costituzionale, essendo in grado di incidere sulle modalità di esecuzione e sulle finalità della pena detentiva. Con specifico riferimento al circuito di Alta Sicurezza sono tutt'ora in vigore, per le parti non in contrasto con quelle successive, le circolari nr. 606895 del 20/1/1991, nr. 3359 del 21/4/1993, nr. 3449 del 16/1/1997, nr. 3479 del 9/7/1998 ed infine nr. 20 del 9/1/2007.

L'Amministrazione Penitenziaria, nell'esercizio del potere discrezionale inerente la gestione dei detenuti e degli internati, in linea con i criteri individuati dagli artt. 13 e 14 dell'O.P.¹, opera garantendo che la popolazione carceraria sia suddivisa per categorie omogenee. Ciò sia al fine di assicurare al meglio l'osservazione scientifica della personalità ed il trattamento individualizzato, indefettibili presupposti del buon esito di un programma risocializzante; sia allo scopo di evitare "influenze nocive reciproche", e dunque per impedire che la comune permanenza, all'interno delle strutture penitenziarie, si ponga a presupposto per l'ulteriore commissione di reati. Il richiamo dell'art. 14 ai criteri indicati dall'art. 42 dell'O.P.² impone d'altra parte di tenere in considerazione, nella scelta delle assegnazioni e dei raggruppamenti dei detenuti, anche i delicati profili di sicurezza connessi alla gestione penitenziaria. La creazione di appositi circuiti penitenziari che

¹ Per ciò che concerne l'attuazione dei principi ordinamentali di individualizzazione del trattamento ed organizzazione delle aree educative, si fa rinvio a quanto previsto nella lettera circolare n. 3593/6043 del 09.10.2003

² L'art. 14 espressamente prevede: "Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo e al secondo comma dell'art. 42", il quale a sua volta prevede che "i trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza."

garantiscono elevati livelli di sicurezza è inoltre prevista dall'art. 32 del regolamento penitenziario approvato con D.P.R. 230 del 2000³.

Il circuito Alta Sicurezza è stato, pertanto, tradizionalmente dedicato ai detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata. La ratio del circuito va rinvenuta nella necessità di impedire che la detenzione indifferenziata nel medesimo istituto, di detenuti comuni e di soggetti appartenenti a consorterie organizzate di tipo mafioso o terroristico, possa provocare fenomeni di assoggettamento dei primi ai secondi, di reclutamento criminale, di strumentalizzazione a fini di turbamento della sicurezza degli istituti. Sul punto si richiamano le considerazioni già espresse nella lettera circolare n. 20 del 9.1.2007.

L'individuazione dei soggetti da assegnare a tale circuito è stata innanzitutto operata facendo riferimento al titolo detentivo, avvalendosi della selezione che il Legislatore ha effettuato nel primo periodo del primo comma dell'art. 4 *bis* dell'O.P., che esclude dai benefici penitenziari i detenuti ed internati per alcuni delitti⁴. Ai soli fini della collocazione in A.S., con nota del 18.3.2009 della d.g. dei detenuti e del trattamento, da tale catalogo erano stati esclusi i

³ L'art. 32 del D.P.R. 230/2000 prevede infatti: "I detenuti e gli internati, che abbiano un *comportamento* che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele".

⁴ Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 4 *bis* dell'O.P. è precluso l'accesso ai benefici penitenziari – fatta eccezione per la liberazione anticipata - per i detenuti non collaboratori di giustizia, che rispondano delle seguenti fattispecie: delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante compimento di atti di violenza, delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'art. 291 *quater* del T.U. delle disposizioni in materia doganale di cui al D.P.R. 43/1973, e all'art. 74 del D.P.R. 309/1990; e da ultimo, - in base al disposto del D.L. n. 11/2009 - delitti a sfondo sessuale previsti dagli artt. 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 609-*bis*, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo comma, 609-*octies*

detenuti che rispondono dei delitti di stupro recentemente inseriti con D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, e d'ora in poi lo saranno anche i partecipi delle associazioni previste dall'art. 74 D.P.R. n. 309/90, che non rispondano delle aggravanti previste per i capi e promotori e che non siano inseriti o collegati ad associazioni di tipo mafioso. In definitiva, coerentemente con la funzione del regime, specificata in premessa, il criterio di assegnazione in AS risponde alla necessità di separare i detenuti appartenenti alla realtà della criminalità mafiosa e del terrorismo da tutti gli altri detenuti. La selezione dei detenuti e degli internati da destinare al circuito in esame può dunque avvenire sia sulla base del titolo detentivo, come è previsto dalla lettera A) e B) della citata lett. Circolare del 9.1.2007; sia sulla base di altri elementi valutativi, come avviene per le lettere C) e D) , che appunto consentono l'inserimento nel circuito dell'Alta Sicurezza di detenuti per fatti non formalmente compresi nell'art. 4 bis, ma nei cui confronti emergano ulteriori elementi che consentano all'Amministrazione di ritenerli organicamente appartenenti ad associazioni di stampo mafioso o terroristiche.

E sempre utile ribadire che la ratio giustificatrice che impone all'Amministrazione una gestione particolarmente attenta di tali detenuti, sotto gli evidenziati profili di sicurezza attiva e passiva, non implica una differenza nel regime penitenziario in relazione ai loro diritti e doveri e alla possibilità di applicare le regole e le opportunità del trattamento penitenziario, se non quelle espressamente previste dalla normativa con riferimento alla natura del titolo di detenzione. La differenziazione, oltre che essere finalizzata al buon esito delle attività trattamentali anzidette, comporta altresì l'adozione, per tale circuito, di strutture sicure dal punto di vista logistico e di apparati e dispositivi elettronici finalizzati alla massima

sorveglianza possibile. Sul punto si richiamano e si confermano le disposizioni impartite con la circolare n. 3359 del 21/4/1993.

IL CIRCUITO AD ELEVATO INDICE DI VIGILANZA (E.I.V.)

La circolare n. 3479 del 9.7.1998 ha istituito il circuito ad elevato indice di vigilanza (E.I.V.) L'assegnazione a tale circuito è stata prevista per quanti rispondono dei delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante compimento di atti di violenza, nonché per i soggetti provenienti dal circuito di cui all'art. 41 bis dell'O.P. a seguito di revoca e quindi già ritenuti organicamente inseriti al vertice delle associazioni mafiose. A tale circuito - secondo quanto previsto dal cit. art. 32 del D.P.R. 230/2000 - sono stati inoltre assegnati detenuti che, indipendentemente dal titolo detentivo, hanno avuto un "comportamento allarmante" in costanza di detenzione: trattasi dei c.d. "soggetti dall'elevata pericolosità individuale ed intramuraria", autori di tentativi di evasione, di violenza grave commessa in danno di altri detenuti o di operatori penitenziari o di fatti di grave nocimento per l'ordine e la sicurezza penitenziaria. Il regime penitenziario dell'EIV, come è noto, non si differenzia per contenuti, offerte trattamentali e modalità di gestione dalle regole penitenziarie vigenti per l'Alta Sicurezza, da cui si distingue unicamente per la diversa collocazione logistica. Questa Amministrazione è dunque solita definire l'EIV non un regime ma un circuito. Ciò nonostante esso viene costantemente percepito come maggiormente afflittivo, specie presso gli organismi giudiziari europei che, investiti dai ricorsi di detenuti ex

41 bis, hanno avuto già modo di accoglierne le doglianze dichiarando la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione⁵.

Il circuito EIV si presenta eterogeneo, per le differenti caratteristiche dei detenuti presenti. Esso non di meno ha garantito in questi anni il mantenimento di un buon livello di sicurezza, assicurando separazione logistica dei detenuti rispetto alla restante popolazione detenuta ad alta sicurezza. Da qualche tempo l'Amministrazione penitenziaria ha peraltro operato la scelta di mantenere distinti, all'interno del medesimo circuito, i soggetti provenienti da contesti diversi di criminalità organizzata. Ciò anche allo scopo di prevenire eventuali aggregazioni, potenzialmente pericolose, tra criminalità mafiosa e terrorismo.

Ragioni di opportunità, in relazione ai citati profili di ottimizzazione del trattamento, e di sicurezza attiva e passiva, consigliano pertanto una rivisitazione dell'attuale assetto che: da un lato assicuri una nuova regola organizzativa che, adeguando la disciplina alla prassi già adottata, preveda una differente ripartizione logistica dei detenuti - attualmente EIV, ma appartenenti a categorie differenti - la cui compresenza nelle medesime sezioni non è allo stato interdetta dalle vigenti circolari; dall'altro - ribadendosi l'unicità di trattamento tra i detenuti attualmente ristretti in AS ed in EIV - consenta di superare il predetto circuito, e la sua denominazione foriera di fraintendimenti, evitando che essa possa far pensare, sia pure solo in via teorica ad osservatori esterni, ad una diversificazione ovvero ad una modifica delle regole trattamentali.

⁵ Corte Europea dei Diritti dell'uomo, IV sez., 11 gennaio 2005 ricorso n. 33695/96 (Musumeci contro Italia) che ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 6 par. 1, della Convenzione, per aver violato il diritto di accesso ad un Tribunale in relazione all'applicazione del regime E.I.V., sul presupposto della sua maggiore afflittività.

Una più razionale gestione dei detenuti a vario titolo ritenuti omogenei per l'elevata pericolosità, impone dunque l'adozione di un unico circuito, che sarà per tutti definito Alta Sicurezza, con l'abolizione conseguente del circuito E.I.V., la cui permanenza finirebbe per ridursi ad una denominazione priva di reale contenuto, nel momento in cui – essendo in esso vigenti le medesime norme dell'Alta Sicurezza – sia venuta meno anche la sua funzione logistica, con l'assegnazione in sezioni diverse di detenzione delle distinte categorie di appartenenza criminale che lo componevano. I profili di omogeneità dei detenuti da assegnare al circuito A.S., come più volte ribadito, sono infatti relativi, più che alla pericolosità individuale, alla appartenenza degli stessi ad una organizzazione, e dunque alla potenzialità di interagire con le compagini criminali operanti all'esterno della realtà penitenziaria, ovvero di determinare fenomeni di assoggettamento e reclutamento criminale. A meritare una attenzione maggiore e dunque una "elevata" o "maggiore sicurezza" non è quindi solo l'individuo in sé, ma la compagine cui egli appartiene, con la sua capacità di condizionare, dentro e fuori il circuito penitenziario, l'ordinario svolgersi dei rapporti sociali, e di fungere da moltiplicatore dei fenomeni criminali.

Con riferimento alla futura destinazione degli attuali appartenenti all'EIV, ai fini della loro riassegnazione a nuovo circuito, valgono le seguenti disposizioni:

A) Per quanto attiene ai soggetti ai vertici delle associazioni mafiose o di stampo mafioso giacché provenienti dal regime 41bis, essi andranno contenuti, nell'ambito del nuovo circuito AS, in sezioni a loro specificamente dedicate, diverse dalle sezioni nelle quali sono detenuti gli attuali appartenenti al circuito AS e da quelle in cui saranno ristretti gli ex EIV appartenenti all'area terroristica .

b) Anche per gli esponenti della criminalità terroristica, sia nazionale che internazionale, possono evidenziarsi motivazioni peculiari alla base dei delitti commessi, che evidenziano una tendenziale, irriducibile, adesione a valori contrapposti a quelli tipici di uno stato di diritto, con una marcata propensione al proselitismo. Essi vanno ascritti al nuovo circuito AS in sezioni diverse da quelle dedicate ai detenuti mafiosi, e tenendo distinte le diverse appartenenze a organizzazioni terroristiche.

c) I detenuti che hanno commesso gravi fatti di violenza negli istituti penitenziari, o che hanno mostrato una spiccata tendenza all'evasione, tradizionalmente assegnati al circuito E.I.V., devono certamente essere gestiti con particolare cautela, ciò non di meno, deve evidenziarsi una loro eterogeneità rispetto alle anzidette tipologie di detenuti provenienti dall'area della criminalità organizzata e terroristica. Sono infatti individui che non hanno aderito a logiche criminali organizzate, finalizzate ad obiettivi criminali comuni, ma hanno posto in essere fatti di reato, espressione di spiccata individualità criminale, anche in connessione occasionale con altre realtà criminali.

I gravi comportamenti posti in essere da tale tipologia di detenuti, saranno pertanto tenuti in considerazione per una gestione attenta dal punto di vista della sicurezza attiva e passiva, che consiglierà un'allocazione in istituti idonei al loro contenimento, in apposite sezioni protette e in cella singola, al fine di evitare che operino aggressioni e sopraffazioni, secondo la regola imposta dall'art. 32 del D.P.R. 230/2000.

Per coloro i quali avranno manifestato un pervicace tendenza all'evasione saranno di conseguenza adottate le cautele del caso per l'individuazione di istituti penitenziari che offrano le adeguate garanzie.

Per tutte le categorie anzidette, in relazione alle traduzioni, sono sempre imposte le regole previste dalle circolari nr. 344975899 del 16/1/1997, 533760 del 13/2/1997 e 581021 del 4/12/2000. La gestione dei detenuti ed internati che, allo stato, sono inseriti nel circuito E.I.V. per le ragioni esposte, continuerà ad essere di esclusiva competenza dipartimentale. Continuerà pertanto ad essere onere delle direzioni segnalare il comportamento di tali detenuti ed internati, che verranno di conseguenza gestiti dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento.

IL NUOVO CIRCUITO ALTA SICUREZZA

Il nuovo circuito Alta Sicurezza continuerà a svolgere il delicato compito di gestire i detenuti ed internati di spiccata pericolosità, prevedendo al proprio interno, tre differenti sottocircuiti con medesime garanzie di sicurezza e opportunità trattamentali. A tali tre sottocircuiti saranno dedicate sezioni differenti, che prevedano impossibilità di comunicazione, essendo destinate a contenere altrettante tipologie di detenuti, come da ripartizione che segue. I primi due sottocircuiti saranno dedicati ai detenuti di elevata pericolosità provenienti dal vecchio circuito EIV. Rispetto ad essi dovrà rimanere invariata la logistica e l'attenzione custodiale, fondata, come in passato, sulla necessità di applicare le medesime regole del regime Alta Sicurezza.

A.S. 1

Il primo sottocircuito sarà dedicato al contenimento dei detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis dell'O.P.

comma 1 dell'art. 4 bis O.P., e comunque per esser stati considerati elementi di spicco e rilevanti punti di riferimento delle organizzazioni criminali di provenienza.

E' d'altra parte opportuno, in relazione ai principi generali cui si è fatto riferimento in premessa, che tali soggetti, che hanno rivestito ruoli di primaria importanza nelle organizzazioni criminali, non siano ristretti unitamente agli altri appartenenti ad organizzazioni criminali ma con ruoli di minore rilievo. Ciò al fine di evitare influenze nocive reciproche, anche in relazione alle possibili attività di proselitismo, ed impedire infine sopraffazioni dovute alla differenza di ruolo criminale.

Ristabilito pertanto il quadro delle opportunità trattamentali, in conseguenza del venir meno del Decreto ministeriale, - e dunque senza arrecare pregiudizio alle stesse - il perseguimento delle finalità prevenzionali rimarrà affidato alla scelta logistica al fine di impedire la trasmissione di notizie e limitando la instaurazione di contatti all'interno degli istituti penitenziari.

A.S. 2

In tale sottocircuito saranno inseriti automaticamente i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza (delitti di cui agli artt. 270, 270bis, 270ter, 270quater, 270quinquies, 280, 280bis, 289bis, 306 c.p.).

Per i soggetti detenuti per altri fatti, cui sia contestato a piede libero uno o più dei delitti citati, ovvero nei cui confronti sia venuta meno l'ordinanza di custodia cautelare o, infine, imputati di tali delitti ma scarcerati solo formalmente per decorrenza dei termini di custodia cautelare, l'inserimento

nel circuito, previa acquisizione da parte delle Direzione di informazioni assunte dagli organi investigativi, sarà valutato da questa Direzione Generale, cui sarà conseguentemente attribuita anche la successiva gestione.

Per i soggetti imputati o condannati per fatti non ricompresi fra i citati articoli, ma per i quali gli organi investigativi evidenziano elementi tali da farli ritenere organici a gruppi organizzati eversivi, ovvero se i fatti per i quali sono detenuti sono stati posti in essere con finalità di terrorismo od eversione, l'inserimento nel circuito sarà valutato da questa Direzione Generale (cui sarà conseguentemente attribuita anche la successiva gestione), previa acquisizione da parte delle Direzioni degli istituti delle informazioni degli organi investigativi.

Per quanto concerne le declassificazioni e la gestione, si applicheranno anche a tali detenuti le disposizioni contenute nella circolare nr. 20 del 9/1/2007.

A.S. 3

Il terzo sottocircuito dell'Alta Sicurezza sarà dedicato alla popolazione detenuta ai sensi della circolare nr 20 del 9/1/07, cui pertanto si rimanda per la puntuale osservanza.

Alla circolare in questione erano seguite, con circolare nr. 75 del 2/2/2007, ulteriori indicazioni da parte di questa Direzione Generale in ordine alle auspiccate proposte di declassificazione che le Direzione degli istituti avrebbero dovuto avanzare, in particolar modo per coloro i quali avessero rivestito ruoli marginali nelle fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, e 291 quater DPR 43/1973. Nel rivalutare la questione, anche alla luce della constatata carenza di tali proposte di declassificazione, non essendo coerente con le finalità del circuito Alta Sicurezza la presenza di soggetti che hanno

avuto ruoli marginali nelle anzidette fattispecie di reato, si prevede espressamente la destinazione al circuito di media sicurezza di tutti i partecipi a dette associazioni, mentre continueranno ad essere automaticamente inseriti nel circuito dell'Alta Sicurezza i capi, promotori, dirigenti, organizzatori e finanziatori di tali fattispecie.

Per quanto attiene ai futuri ingressi per tali titoli detentivi, le Direzioni dovranno attentamente vagliare il capo d'imputazione al fine di discernere a quali soggetti sia, in fatto e nel corpo del capo d'imputazione, specificamente contestata l'aggravante di cui al comma 1 dell'art. 74 D.P.R. 309/1990 relativa all'aver promosso o diretto l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti⁶, e quella di cui all'art. 291 quater D.P.R. 43/1973. La automatica classificazione in A.S. avverrà dunque soltanto per i capi e promotori delle anzidette fattispecie, mentre i partecipi saranno inseriti nel circuito di media sicurezza, fatto salvo il potere di sollecitare la classificazione ad opera di questa Direzione Generale ai sensi della lett. D) della circolare nr. 20 del 9/1/2007.

Per ciò che riguarda la popolazione ad oggi detenuta, le Direzioni degli istituti avranno invece l'onere – al più presto - di porre all'attenzione di questa Direzione Generale l'elenco dei detenuti che, alla luce delle nuove disposizioni, non hanno più titolo per permanere nel circuito Alta Sicurezza, avendo cura di trasmettere un elenco nominativo – del quale si allega modello - comprensivo di matricola AFIS, sintetica posizione giuridica con l'indicazione del provvedimento restrittivo da cui poter rilevare il capo d'imputazione. Qualora dagli atti non sia agevole identificare il ruolo

⁶ Si dovrà dunque prestare attenzione a quanto specificato nel capo d'imputazione a prescindere dalla generica riferibilità a tutti i partecipi dell'associazione dell'aggravante di cui al comma 1 dell'art. 74 D.P.R. 309/90.

singolarmente rivestito, sarà cura delle Direzioni consultare il competente Procuratore Distrettuale prima di inviare il fascicolo completo.

Ai fini della esclusione dalla declassificazione andranno poi segnalati i nominativi di quanti, agli atti del fascicolo, risultino comunque inseriti in associazioni mafiose, ovvero si trovino nelle condizioni previste dalla circ. del 9.1.2007 per l'inserimento discrezionale in A.S.

E' altresì prevista l'esclusione dal circuito A.S., con le medesime modalità sopra descritte, per i detenuti ed internati per i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., che dovranno pertanto essere allocati nel circuito di media sicurezza.

Nel trasmettere l'elenco di tali detenuti ed internati, le Direzioni avranno l'onere di valutare attentamente i singoli fascicoli ed evidenziare i soggetti che hanno avuto ruoli di primaria importanza, soprattutto se collegati a fattispecie associative (con contestazione quindi anche del delitto di cui all'art. 416 c.p.) e sollecitare, anche per il futuro, l'inserimento degli stessi nel circuito A.S. ai sensi della lettera D) della circolare nr. 20 del 9/1/2007.

Si allegano infine i modelli (2 schede + 4 allegati) che dovranno essere compilati dalle Direzioni degli istituti.

Si trasmette per l'esatto adempimento e per assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO


IL DIRETTORE GENERALE


MODULO DI DECLASSIFICAZIONE DAL CIRCUITO AD ALTA SICUREZZA

SCHEDA DEL DETENUTO:

Matricola AFIS:

Istituto di assegnazione:

Reparto di ubicazione:
(A.S. o Media Sicurezza)

Cognome e Nome:.....

Luogo e data di nascita:

Data di arresto:.....

Posizione giuridica: Giudicabile Appellante Ricorrente Definitivo

DDA competente:.....

Fine pena o custodia cautelare:.....

REQUISITI PER LA DECLASSIFICAZIONE DAL CIRCUITO AD ALTA SICUREZZA

- detenuto ristretto solo per il reato di cui agli artt.74 DPR 309/90 o 75 L.685/75;
- non è contestata l'aggravante specifica di cui al comma 1 dell'art.74 DPR 309/90 (si dovrà prestare attenzione a quanto specificato nel capo d'imputazione a prescindere dalla generica riferibilità a tutti i partecipi dell'associazione dell'aggravante di cui al comma 1 dell'art. 74 DPR 309/90 – allegare stralcio del provvedimento restrittivo da cui poter rilevare il capo di imputazione) né quella di cui all'art.7 L.203/1991;
- non è coinvolto in altri procedimenti a piede libero per reati di cui all'art.4 bis O.P., commessi con l'aggravante di cui all'art.7 L.203/1991 ovvero avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416bis c.p. (dato ricavato dall'esame della posizione giuridica e degli atti del fascicolo);
- non ha espiato condanne per reati di terrorismo, art.416 bis c.p. ovvero aggravati dall'art.7 L.203/1991.
- dall'esame degli atti al fascicolo non vi sono indicazioni dell'Autorità giudiziaria o delle forze di polizia circa il ruolo di capo o promotore rivestito nell'ambito dell'associazione o collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso;

MODULO PER GLI ISTITUTI PENITENZIARI CON SEZIONE AD ALTA SICUREZZA

ISTITUTO:.....

(Casa Circondariale/Reclusione)

STRUTTURA DELLA SEZIONE AD ALTA SICUREZZA

- **Numero di sezioni**
 - Maschili
 - Femminili

- **Numero di camere detentive per sezione**
 - Maschili
 - Femminili

DATI NUMERICI RELATIVI AL CIRCUITO AD ALTA SICUREZZA

- **Numero dei detenuti attualmente classificati**
(allegare elenco nominativo - all.1)
 - Uomini
 - Donne

- **Numero dei detenuti che presentano i requisiti per la declassificazione**
(allegare elenco nominativo - all.2)
 - Uomini
 - Donne

- **Numero dei detenuti che permarranno nel circuito**
(allegare elenco nominativo - all.3)
 - Uomini
 - Donne

- **Numero dei detenuti che permarranno nel circuito, ristretti per il reato di cui agli artt.74 DPR 309/90 o 75 L.685/75**
(allegare elenco nominativo - all.4)
 - Uomini
 - Donne

